



CITTA' DI MATINO

PROVINCIA DI LECCE

Nr. 271 registro deliberazioni

Seduta del 04-12-2023

COPIA di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - determinazione tariffe con decorrenza 1 gennaio 2024
-----------------	--

L'anno **duemilaventitre**, addì **quattro** del mese di **dicembre** alle **ore 13:45** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

TOMA Giorgio Salvatore	Sindaco	P
COLUCCIA Fabrizio Salvatore	Vice Sindaco	P
BARONE Lucetta Angela	Assessore	P
LATINO Annunziata	Assessore	P
GATTO Emanuela Anna	Assessore	P
FUSARO Antonio	Assessore	P
CORONESE Emanuele	Assessore	P

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente **Dott. Giorgio Salvatore TOMA**, Sindaco del Comune, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.-
Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune, **Avv. Giovanna VITALI**.-

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000

Visto: Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 – comma 1 e 147 bis D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla regolarità tecnica.

Data 08-11-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Maria MARSANO

Visto: Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla regolarità contabile.

Riferimenti contabili:

Data 08-11-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Maria MARSANO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTO il comma 838 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019, secondo cui "Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147."

RICHIAMATA interamente la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 12 del 14 aprile 2021 "*Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale; Legge 160/2019- Decorrenza 1 gennaio 2021*";
- n. 13 del 14 aprile 2021 "*Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate . Legge 160/2019 - Decorrenza 1 gennaio 2021.*";

RICHIAMATA, inoltre, la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019, che testualmente recita «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe»;

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019, con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

RICHIAMATO l'art.1 – comma 842 – della Legge 160/2019 che stabilisce le tariffe standard giornaliere per classificazione dei Comuni sulla base del numero degli abitanti;

VERIFICATO che la popolazione residente al 31.12.2021 era pari a n. 10.993 abitanti, per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019): 40,00 euro;
- tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): 0,70 euro;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) del D. Lgs.267/2000 18 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini delle imposte "IMU" e "TARI", la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

VISTO e IN CONFORMITA' all'art.1, comma 843 della Legge 160/2019 che così recita: "I Comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere

ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. Per l'anno 2020, i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione”;

CONSIDERATO che in attuazione dei nuovi regolamenti Comunali, richiamati in precedenza, si è reso opportuno confermare le tariffe del canone, avente natura patrimoniale, con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo a livello di pressione impositiva raggiunta con le tariffe precedenti;

VISTA la propria deliberazione n. 352 del 9.12.2022, con la quale sono state approvate le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 01 gennaio 2023;

RITENUTO, per quanto sopra, confermare, anche per l'anno 2024, le tariffe già approvate per l'anno 2023;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTO l'art.1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO:

- l'articolo 151 del D. Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTO per quanto concerne la regolarità tecnica l'allegato parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Tributi Locali ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO per quanto concerne la regolarità contabile l'allegato parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi;

DELIBERA

- 1) **DI RICHIAMARE** ed espressamente approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- 2) **DI APPROVARE** le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l'anno 2024 come da prospetti Allegati 1), 2), 3), 4) e 5) alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;

- 3) **DI DARE ATTO** che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2024;
- 4) **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale;

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000,
Con voti unanimi;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Allegati: PROSPETTI TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE:

- All. 1) ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PERMANENTE – TEMPORANEA
- All. 2) AFFISSIONI
- All. 3) OCCUPAZIONI TEMPORANEE
- All. 4) OCCUPAZIONI PERMANENTI
- All. 5) TARIFFA CANONE MERCATALE TEMPORANEA/PERMANENTE

Fatto e sottoscritto;

Il Presidente
F.to Dott. Giorgio Salvatore TOMA

Il Vice Segretario Generale
F.to Avv. Giovanna VITALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, io sottoscritto Messo comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo online del Comune di Matino il 21-12-2023, ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.-

Dalla residenza municipale, addi 21-12-2023

Il Messo Comunale
F.to Dott.ssa Tanya De Prezzo

A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente deliberazione,

[] ai sensi dell'art. 134 – 3° comma (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione)

[X] ai sensi dell'art. 134 – 4° comma (immediata esecutività)

è esecutiva dal 04-12-2023

Il Vice Segretario Generale
F.to Avv. Giovanna VITALI

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio